



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 31**

Riunione del 29 febbraio 2012

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese	- Componente-Relatore

**33.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: -
ZENNARO CLAUDIO**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del tesserato Zennaro Claudio in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- *"per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto Fipav, e 19 R.A.T., diffuso a mezzo stampa uno scritto gravemente denigratorio nei confronti del C.P. FIPAV di Rovigo e dei suoi organi, accusati di comportamenti contrari ai loro compiti istituzionali, travalicando così i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 49 Reg. Giur.;*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 29 febbraio 2012 ove non compariva l'incolpato

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- acquisita la documentazione .

Premesso che

- con esposto del 13/12/2011, il Comitato provinciale di Rovigo in persona del Presidente pro tempore denunciava agli Organi federali la condotta del ZENNARO resosi responsabile di aver diffuso critiche aspramente lesive del comitato provinciale sul quotidiano IL GAZZETTINO;



- il capo di incolpazione veniva ritualmente notificato all'incolpato che, a seguito dell'esperita attività istruttoria da parte della Procura federale, veniva deferito per le richiamate violazioni della normativa regolamentare;
- all'udienza di discussione del 29/02/2012, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, l'incolpato non si presentava ;

La CGN osserva

Zennaro Claudio, allenatore tessera n. 16520 (Beng Rovigo) , comunicando a più persone attraverso la pubblicazione sul quotidiano IL Gazzettino, affidava le proprie considerazioni critiche contro la FIPAV e i suoi organi locali. Tuttavia nel manifestare le proprie idee ed enunciando il proprio pensiero, nell'esercizio di un legittimo diritto di critica, egli non si è attenuto ai limiti a detto diritto imposti e soprattutto ha violato la norma federale contestata. Detta travalicazione del limite della critica si esterna in vera e propria offesa verso la FIPAV e gli organi locali, accusati, ingiustamente, di compiere degli " agguati" alle società, di usare ed abusare dei regolamenti per "fare cassa". Un simile atteggiamento sconcerta e spaventa poiché indice di gravi lacune strutturali nello stesso ruolo affidato al tesserato incolpato, che invece dovrebbe essere in grado di istruire i discepoli non solo sulla tecnica di gioco, ma anche sui regolamenti, sulle regole che la sottoposizione ad una federazione sportiva impone, nonché la lealtà, la correttezza e tutti gli altri principi di cui lo sport è portatore .

Dalla lettura dell'articolo firmato da Zennaro Claudio appare evidente:

- che la regola viene scambiata per burocrazia;
- che la disponibilità mostrata dal Comitato provinciale, che ha motivato la negazione dello spostamento dell'orario dell'incontro giovanile con la statutaria previsione della obbligatorietà dello svolgimento nelle ore del mattino, senza con ciò escludere la possibilità di fruire del medesimo impianto della serie B sotto il prestato consenso di ambo le squadre (come previsto dal regolamento: spostamento gare), viene confusa con tracotanza e formalismo eccessivo;
- che il tutto si risolve nella denigrazione (tra l'altro infondata ed inveritiera) dell'operato del Comitato provinciale che nel proprio esposto ha finanche apprezzato il tentativo di dare suggerimenti utili alla pallavolo, ma deprecandone lesività, veemenza e inadeguatezza ai principi sportivi.
- Il fatto contestato si manifesta in tutta la sua essenza sia dal lato soggettivo che oggettivo, risulta provato per documenti (copia del giornale, copia delle delibazioni del Comitato, copia del regolamento provinciale) il che conduce all'accoglimento delle richieste di



-

sanzione, nel dispositivo enunciata, che pare meritevole della prevista aggravante dell'art. 49 lett. "f" per aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato ZENNARO CLAUDIO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 12/03/2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.